



# Caro bollette: i crediti d'imposta “energia elettrica” per le imprese

Il punto della situazione sulle agevolazioni dopo l'emanazione del decreto “Aiuti - ter”

Il susseguirsi di decreti, emanati dal Governo e finalizzati a fare fronte al caro energia, ha creato non poca confusione tra gli operatori. Vediamo una sintesi dei provvedimenti normativi emanati, per poi analizzare in maniera organica le agevolazioni a disposizione delle imprese.

## L'evoluzione normativa

Il susseguirsi di decreti, emanati dal Governo e finalizzati a fare fronte al **caro energia**, ha creato non poca confusione tra gli operatori.

Vediamo una **sintesi dei provvedimenti normativi emanati**, per poi analizzare in maniera organica le agevolazioni a disposizione delle imprese:

### EVOLUZIONE NORMATIVA

#### RIF. NORMATIVO

#### AGEVOLAZIONI PREVISTE

[Art. 15 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4](#)

- **Credito d'imposta pari al 20 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **I trimestre 2022** per le **imprese energivore**;
- il credito è riconosciuto a **condizione** che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subito



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

## EVOLUZIONE NORMATIVA

(cd. decreto  
"Sostegni-ter")

un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

[Art. 4 del D.L. 1° marzo 2022, n. 17](#)  
(cd. decreto  
"Energia")

- **Credito d'imposta pari al 20 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **II trimestre 2022** per le **imprese energivore**;
- il credito è riconosciuto a **condizione** che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

[D.L. 21 marzo 2022, n. 21](#)  
(cd. decreto  
"Ucraina")

- Art. 3, [comma 1](#) - Alle **imprese "non energivore"**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 12 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **II trimestre dell'anno 2022**;
- art. 5, [comma 1](#) - Viene rideterminata al **25 per cento** la misura del **credito d'imposta** per le **imprese energivore** di cui all'[art. 4](#) del D.L. n. 17/2022;
- artt. 9 (dl002022032100021ar0009a) e [3](#), commi 2 e 3 - Per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (artt. 15, [comma 1](#), del D.L. n. 4/2022, e [4](#) del D.L. n. 17/2022) e non energivore (art. 3, [comma 1](#), del D.L. n. 21/2022), sono previsti:
  1. l'utilizzo in **compensazione** nel modello F24 **entro il 31 dicembre 2022**;
  2. la possibilità per le imprese beneficiarie di **cedere i crediti d'imposta** ad altri soggetti, a determinate condizioni.



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

## EVOLUZIONE NORMATIVA

D.L. 17 maggio  
2022, n. 50  
(cd. decreto "Aiuti")

- Art. 2, [comma 3](#) - Viene rideterminata al **15 per cento** la misura del **credito d'imposta** per le **imprese "non energivore"** di cui all'art. 3, [comma 1](#), del D.L. n. 21/2022;
- art. 2, [comma 3-bis](#) - Per le **imprese "non energivore"** che si riforniscono dal medesimo venditore da cui si rifornivano nel I trimestre del 2019, il **venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta**, una **comunicazione** con gli incrementi del costo della componente energetica e l'agevolazione spettante;
- art. 2, comma 3-ter - Viene previsto che gli aiuti siano concessi nei limiti "**de minimis**".

D.L. 21 giugno 2022,  
n. 73  
(cd. decreto  
"Semplificazioni  
fiscali")

- [Art. 40-quater](#) - Viene abrogato il comma 3-ter dell'[art. 2](#) del D.L. n. 50/2022, **eliminando l'applicabilità del regime "de minimis"** agli aiuti in esame.

D.L. 9 agosto 2022,  
n. 115  
(cd. decreto "Aiuti-  
bis")

- Art. 6, [comma 1](#) - Alle **imprese energivore** viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 25 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **III trimestre 2022**. Il credito è riconosciuto a **condizione** che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;
- alle **imprese "non energivore"**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 15 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel **III trimestre dell'anno 2022**;
- art. 6, [commi 3 e 5](#) - Qualora l'**impresa "non energivora"** destinataria di tale credito nel II e III trimestre dell'anno 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nello stesso trimestre dell'anno 2019, il **venditore invia al proprio cliente, su sua richiesta**, una **comunicazione** con gli incrementi del costo della componente energetica e l'agevolazione spettante;



## EVOLUZIONE NORMATIVA

- art. 6, [commi 6](#) e [7](#) - Per i crediti d'imposta relativi al **III trimestre 2022**, a favore delle **imprese energivore e "non energivore"**, sono previsti:
  1.
    1. l'utilizzo in **compensazione** nel modello F24 **entro il 31 dicembre 2022**;
    2. la possibilità per le imprese beneficiarie di **cedere i crediti d'imposta** ad altri soggetti, a determinate condizioni.

[D.L. 23 settembre 2022, n. 144](#)  
(cd. decreto Aiuti-ter)

- **Durata non più trimestrale**, ma solo per **ottobre e novembre 2022**;
- **credito d'imposta** per le **imprese non energivore, ampliato** a tutte le imprese con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kw (contro i precedenti 16,5);
- **credito d'imposta del 40 per cento** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (compresa eventualmente quella prodotta e auto-consumata) nei mesi di **ottobre e novembre** alle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al decreto MISE 21 dicembre 2017, i cui costi medi (per kwh) calcolati sulla base del III trimestre 2022 (al netto di imposte e sussidi) hanno subito un incremento maggiore del 30 per cento sul medesimo periodo del 2019 (il calcolo riferito al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, scatta in caso di autoconsumo);
- il **credito d'imposta sarà del 30 per cento** della spesa della componente energetica effettivamente utilizzata nel prossimo bimestre **ottobre-novembre** per le **imprese non energivore**, ma dotate di contatori di potenza disponibile pari almeno a 4,5 kW (pregresso: 15 per cento), qualora il prezzo medio del III trimestre di quest'anno (al netto di imposte e sussidi) si incrementi di almeno il 30 per cento di quello riferito al corrispondente periodo del 2019 (costo per kWh).

## Misura del credito d'imposta

Le **aliquote** dei crediti d'imposta, previste originariamente dagli artt. 15, [comma 1](#), del D.L. n. 4/2022, 4, [comma 1](#), del D.L. n. 17/2022, e 3, [comma 1](#), del D.L. n. 21/2022, sono state oggetto di modifiche successive.



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

In particolare:

- il credito d'imposta a favore delle **imprese energivore** in relazione al **II trimestre 2022**, di cui all'[art. 4](#) del D.L. n. 17/2022, è stato **incrementato dal 20 al 25 per cento**, per effetto dell'[art. 5, comma 1](#), del D.L. n. 21/2022;
- il credito d'imposta spettante alle **imprese "non energivore"** in relazione al **II trimestre 2022**, di cui all'[art. 3, comma 1](#), del D.L. n. 21/2022, è stato **incrementato dal 12 al 15 per cento**, per effetto dell'[art. 2, comma 3](#), del D.L. n. 50/2022.

## Tabella di sintesi

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica	Art. 15, comma 1, del D.L. n. 4/2017	Art. 4, comma 1, del D.L. n. 17/2022	Art. 5, comma 1, del D.L. n. 21/2022	Art. 3, comma 1, del D.L. n. 21/2022	Art. 2, comma 3, del D.L. n. 50/2022	Art. 6, comma 1, del D.L. n. 115/2022	Art. 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022	Artt. 1 e 2 del D.L. n. 144/2022
Imprese "energivore" (I trimestre 2022)	20%	-	-	-	-	-	-	-
Imprese "energivore" (II trimestre 2022)	-	20%	25%	-	-	-	-	-
Imprese "energivore"	-	-	-	-	-	25%	-	-



# Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)


Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica	Art. 15, comma 1, del D.L. n. 4/2017	Art. 4, comma 1, del D.L. n. 17/2022	Art. 5, comma 1, del D.L. n. 21/2022	Art. 3, comma 1, del D.L. n. 21/2022	Art. 2, comma 3, del D.L. n. 50/2022	Art. 6, comma 1, del D.L. n. 115/2022	Art. 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022	Artt. 1 e 2 del D.L. n. 144/2022
Imprese "energivore" (ott-nov 2022)	-	-	-	-	-	-	-	40%

## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE





## CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE



**NESSUNO**



**12% 15% SPESE SOSTENUTE PER  
LA COMPONENTE ENERGETICA  
ACQUISTATA E UTILIZZATA  
2° TRIMESTRE 2022**

**DL «ENERGIA»**



**15% SPESE SOSTENUTE  
PER LA COMPONENTE  
ENERGETICA ACQUISTATA E  
UTILIZZATA  
3° TRIMESTRE 2022**

**DL «AIUTI-BIS»**

**30% SPESE SOSTENUTE PER LA COMPONENTE  
ENERGETICA ACQUISTATA E UTILIZZATA  
OTT-NOV 2022**

**DL «AIUTI-TER»**

## Imprese “energivore” e “non energivore”

I crediti d'imposta sono riconosciuti “alle **imprese a forte consumo di energia elettrica**”, di cui al [D.M. 21 dicembre 2017](#).

Per la corretta individuazione di tali imprese, la [circolare 13 maggio 2022, n. 13/E](#) (par. 1.1), ha chiarito che, nel rinviare al [D.M. 21 dicembre 2017](#), le norme agevolative di cui all'[art. 15](#) del D.L. n. 4/2022 e all'[art. 4](#) del D.L. n. 17/2022, identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle:

- aventi i **requisiti di cui all'[art. 3](#) del D.M. 21 dicembre 2017**;
- **iscritte all'elenco CSEA 2022**, di cui all'art. 6, [comma 1](#), del citato decreto.





Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

1. 1° requisito: [art. 3 del D.M. 21 dicembre 2017](#)

2. L'[art. 3, comma 1](#), del D.M. 21 dicembre 2017, identifica le imprese a forte **consumo di energia elettrica** come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad **almeno 1GWh/anno** e che rispettano **uno dei seguenti requisiti**:
3. **operano nei settori dell'Allegato 3** alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, di cui alla comunicazione 2017/C 200/1 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici ecc.);
4. **operano nei settori dell'Allegato 5** della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al cd. "VAL", ossia al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento;
5. non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli **elenchi** delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla **Cassa per i servizi energetici e ambientali** (CSEA) in attuazione dell'[art. 39](#) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
6. Inoltre, l'[art. 4](#) del D.M. 21 dicembre 2017 identifica i requisiti di **intensità di costo** dell'energia elettrica rispetto al **valore aggiunto lordo** (almeno il 20 per cento) o rispetto al **fatturato** (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco ([circolare n. 13/E del 2022](#)).

7. **Imprese in difficoltà - Esclusione**

8. Ai sensi dell'[art. 3, comma 2](#), del D.M. 21 dicembre 2017, sono **escluse** dalle agevolazioni le **imprese in difficoltà** ai sensi della comunicazione della Commissione (2014/C 249/01), concernente *"Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà"*.

9. 2° requisito: iscrizione all'elenco CSEA 2022, di cui all'[art. 6, comma 1](#), del D.M. 21 dicembre 2017

10. **Iscrizione all'elenco CSEA 2022**
11. L'[art. 6, comma 1](#), del D.M. 21 dicembre 2017 stabilisce che *"La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3"*.
12. Secondo la [circolare 13 maggio 2022, n. 13/E](#) (par. 1.1 e 2.1), per fruire dei crediti d'imposta in esame, in aggiunta ai suddetti requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino **regolarmente iscritte nell'elenco CSEA dell'anno 2022**, di cui all'art. 6, [comma 1](#), del decreto, ossia quello che **include il periodo oggetto di agevolazione**.
13. **Mancata iscrizione all'elenco 2022**
14. Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà **restituire le somme utilizzate**, maggiorandole degli **interessi** nel frattempo maturati ([circolare Agenzia delle entrate n. 13/E del 2022](#), par. 1.1).
15. **Iscrizione con la "sessione suppletiva"**
16. L'Agenzia delle entrate, nella [circolare 11 luglio 2022, n. 25/E](#) (par. 1.1), ha ulteriormente chiarito che **rientrano nell'agevolazione** anche le imprese **iscritte nell'elenco per l'anno 2022** con la **"sessione suppletiva"**.
17. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, il credito d'imposta può essere fruito anche per i **costi** sostenuti nel mese di **gennaio 2022**, nella misura prevista per le energivore.

# Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti  
Rag. Simona Panti  
Rag. Antonella Tomei  
Dr. Leonardo Viciani  
Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale  
Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro  
Dr. Viola Santarnecchi  
Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)  
Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)  
[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)  
C.F. e P.IVA 00918770520

## Definizione

### Imprese energivore

1. Requisiti art. 3, DM 21.12.2017
2. Iscrizione nell'elenco CSEA 2022

### Imprese non energivore

1. Diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017
2. Dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile sup.16,5 Kw  
**(ora 4,5 Kw)**

## Costi agevolabili

Si tratta del sostenimento, da parte delle **imprese energivore**, di spese per la componente energetica:

- **acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022**, in relazione al credito d'imposta relativo al **I trimestre 2022** (art. 15, comma 1 ((dl002022012700004ar0015ac001a), del D.L. n. 4/2022);
- **acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/autoconsumata nel periodo 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022**, in relazione al credito d'imposta relativo al **II trimestre 2022** (art. 4, [comma 1](#), del D.L. n. 17/2022);
- **acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/autoconsumata nel periodo 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022**, in relazione al credito d'imposta relativo al **III trimestre 2022** (art. 6, [comma 1](#), del D.L. n. 115/2022);
- **acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/autoconsumata nel periodo 1° ottobre 2022 - 30 novembre 2022**, in relazione al credito d'imposta relativo a **ottobre e novembre 2022** (decreto "Aiuti-ter").

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei **consumi effettivi**. I **consumi stimati, fatturati in acconto dai gestori, non possono, invece, essere presi in considerazione**; in tali casi, è necessario che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati

# Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonisi (Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

nelle **fatture di conguaglio**, limitatamente ai mesi oggetto della norma ([circolare n. 13/E del 2022](#), nota 7; [circolare n. 25/E del 2022](#), par. 3.6).

## Tipologia di costi agevolabili

La [circolare 13 maggio 2022, n. 13/E](#) (par. 1.2 e 2.2), ha definito le spese rilevanti. In particolare, si tratta della **macrocategoria** abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce **“spesa per la materia energia”**.

Con la [circolare 11 luglio 2022, n. 25/E](#) (par. 2.1), l'Agenzia delle entrate ha, inoltre, chiarito che il **costo** relativo alle **garanzie di origine**, che remunerano la certezza della provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica consumata, **rientri in quello della componente energia elettrica**.

## Esclusioni

**Non sono**, invece, **agevolabili** le spese, ad esempio:

- di trasporto;
- di copertura finanziaria sugli acquisti di energia elettrica;
- delle imposte inerenti alla componente energia;
- di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura, diverso dalla componente energetica.

## Criterio di competenza

La [circolare n. 13/E del 2022](#) (par. 1.2 e 2.2) ricorda che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano **sostenute** in applicazione dei criteri di cui all'art. 109, commi [1](#) e [2](#), del TUIR.

Va applicata la competenza fiscale, secondo cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della **consegna** o della **spedizione**. In termini concreti, occorre fare riferimento ai consumi rilevati indicati in **bolletta**, che esprimono appunto l'**energia “consegnata”**.

## Condizione dell'incremento del costo dell'energia

Possono fruire del credito d'imposta:



- [art. 15](#) del D.L. n. 4/2022 - le spese sostenute nel **I trimestre 2022** dalle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- [art. 4](#) del D.L. n. 17/2022 - le spese sostenute nel **II trimestre 2022** dalle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa;
- art. 6, comma 1 ((dl002022080900115ar0006ac001a), del D.L. n. 115/2022 - le spese sostenute nel **III trimestre 2022** dalle imprese energivore i cui costi per kWh componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per **kWh superiore al 30 per cento** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

## Ulteriore condizione

### Costo medio dell'energia

INCREMENTO SUPERIORE AL 30% NEL PERIODO DI RIFERIMENTO



**COMUNICAZIONE DEL VENDITORE**

(su richiesta entro 60 gg.)

## Documentazione necessaria

Il **sostenimento delle spese** nel periodo di riferimento **deve essere documentato** dalle:

# Commercialisti Associati

CHITI · PANTI · TOMEI · VICIANI



Rag. Alessandro Chiti

Rag. Simona Panti

Rag. Antonella Tomei

Dr. Leonardo Viciani

Commercialisti Revisori legali

Avv. Michela Galanti – Ufficio legale

Dr. Paola Montagnani – Consulente del lavoro

Dr. Viola Santarnecchi

Partners

Via Salceto 91, 53036 Poggibonis(Si)

Via Don Minzoni 13, 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

[info@commercialistiassociatisiena.it](mailto:info@commercialistiassociatisiena.it)

C.F. e P.IVA 00918770520

- **fatture di acquisto** ricevute in relazione alle spese per l'energia elettrica consumata, comprese le fatture di cortesia, in aggiunta alle fatture elettroniche alle quali ineriscono, dato che le prime sono connesse alle seconde;
- in caso di **autoproduzione e autoconsumo** di energia elettrica:
- **fatture di acquisto** del combustibile utilizzato a tale fine;
- **misurazioni registrate** dai relativi contatori;
- risultanze della **contabilità industriale**.

L'Agenzia delle entrate ha, inoltre, rilevato che:

- le fatture devono riferirsi a **consumi effettivi** del **periodo di competenza** del credito d'imposta e il relativo **costo** deve essere **effettivamente sostenuto**, nonché **documentato**;
- per potere riscontrare i dati relativi all'energia elettrica consumata e alle relative spese sostenute, le **fatture devono necessariamente riportare il dettaglio delle singole voci**.

---

**Fatture emesse dopo il 31 dicembre 2022**

Considerando che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente entro il 31 dicembre 2022, non è possibile beneficiare dell'agevolazione in relazione ai consumi effettivi fatturati successivamente a tale data.

---